



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 16/20

Dec. n. 17/20

Il giorno 16 dicembre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) **MC "598"**, codice 09298, con recapito in Marsico Nuovo (PZ) alla piazza Zecchettin, riaffiliato il 5.12.2019;

- 2) **VARALLO SALVATORE**, nato il 12.5.1971 a Viggiano (PZ) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 20080701 e licenza Fuoristrada n.V02253;
- 3) **RAUTIIS GIOVANNI**, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n° 20080702;
- 4) **PASQUARIELLO ROMINA**, nata l'11.2.1973 in Svizzera e residente in *omissis*, tesserata 2020 col M.C. "598" (del quale è SEGRETARIO) con tessera n° 20080703;
- 5) **TRANCHITELLA Emidio Rocco**, nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in *omissis*, tesserato FMI con il M.C. "598" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 20080706;
- 6) **VARALLO DOMENICO**, nato il 13.3.1995 a Genova (GE) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080704;
- 7) **VARALLO SAVERIO**, nato il 18.5.1977 a Polla (SA) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080705;

Con l'assistenza dell'avv. Francesco COMUNIELLO (nomine conferitegli dal sig. VARALLO Salvatore, sia in proprio che quale presidente del M.C. "598", e dal sig. VARALLO Saverio; dalla sig.ra PASQUARIELLO Romina, dal sig. TRANCHITELLA Emidio Rocco e dal sig. VARALLO Domenico) con elezione di domicilio presso lo Studio in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla P.zza T. Morlino n.14; pec: comuniello.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it;

incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di giustizia per avere (il 1° in qualità di affiliato responsabile ed organizzatore, il 2° quale co-organizzatore presidente dell'affiliato), dal 3° al 7° quali co-organizzatori nonché componenti del consiglio direttivo dell'affiliato) organizzato in concorso tra loro l'edizione 2020 del "Basilicata Coast to Coast" tenutasi il 28 – 29- 30 agosto 2020, senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici federali; con la recidiva ex art. 49 RdG, per il VARALLO Salvatore ed aggravata ex art. 49.2

RdG per il TRANCHITELLA essendo stati entrambi già sanzionati, rispettivamente con decisione del Giudice Unico Federale n. 4/2015 del 26 febbraio 2015 e con decisione del Tribunale federale n. 8/2018 del 6 novembre 2018. ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 3 novembre 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento del Moto Club 598, nonché di VARALLO Salvatore, RAUTIIS Giovanni, PASQUARIELLO Romina, TRANCHITELLA Emidio Rocco, VARALLO Domenico e VARALLO Saverio al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari rubricati in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 3.11.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione, con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

In accoglimento dell'istanza di differimento presentata per VARALLO Saverio, dall'udienza del 17.11.2020 veniva disposto il rinvio della trattazione al 16 dicembre 2020, sede in cui comparivano tutti i deferiti, assistiti dall'avv. Francesco Comuniello.

Disattese le eccezioni preliminari e acquisita al fascicolo del dibattimento la documentazione prodotta dal Procuratore Federale, era rigettata la richiesta di assumere dichiarazioni dai testimoni indicati a difesa, inquantochè soggetti non tesserati e chiamati a riferire su circostanze comprovate per via documentale.

Si procedeva pertanto all'audizione dei deferiti: esaurita l'istruttoria era dato corso alla discussione finale, sede in cui il Procuratore Federale chiedeva applicarsi per il M.C. "598" la sanzione della sospensione dall'affiliazione per mesi tre (3); per PASQUARIELLO Romina, VARALLO Domenico, VARALLO Saverio e RAUTIIS Giovanni, mesi 3 di ritiro della tessera; per VARALLO Salvatore, riconosciuta la

contestata aggravante prevista dall'art. 49 comma 1 RdG, mesi 6 di ritiro della tessera (mesi 4 aumentati di 1/3 per la contestata recidiva); per il TRANCHITELLA, riconosciuta la contestata aggravante della recidiva infraquinquennale prevista all'art. 49 comma 2 RdG, l'irrogazione di una sanzione di mesi 9 di ritiro della tessera (mesi 6 aumentati dei 1/3 per la contestata recidiva).

La difesa formulava richiesta di assoluzione per tutti gli incolpati, o in subordine di irrogare sanzioni pecuniarie piuttosto che inibitorie, da quantificarsi al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, o comunque a regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti emerge inequivocabilmente a disamina delle evidenze acquisite in sede dibattimentale.

Non appare revocabile in dubbio che l'iniziativa denominata "Basilicata Coast to Coast 2020" si rendesse riconducibile all'alveo delle manifestazioni motoristiche "atipiche", ossia caratterizzate dall'assenza di un circuito chiuso, e assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della FMI.

A disamina della documentazione raccolta dal Procuratore Federale, invale ad escludere la connotazione meramente "privata" del raduno, che esistesse un programma dettagliato dell'itinerario seguito per l'edizione 2020, che la promozione e divulgazione dell'evento sia avvenuta tramite social network con spendita del logo della FMI, (in evidenza su adesivi e targhini e ben presente nelle fotografie della manifestazione, pubblicate nella pagina facebook del MotoClub

598), inoltre, che fosse previsto un numero chiuso di iscrizioni e una quota di partecipazione da versare fissata in misura di euro 180,00.

Risponde adunque dell'illecito sportivo di cui all'art. 13 RdG il sodalizio sportivo affiliato, essendo stato organizzato l'evento in mancanza di nulla osta da parte della Federazione Sportiva di appartenenza e in carenza assoluta di comunicazioni al Comitato Regionale Basilicata: rispondono altresì dell'illecito personalmente i deferiti, inquantochè membri dell'organo direttivo del Moto Club e in ragione della carica ricoperta e specificata in rubrica, risultando effettivamente gravate dalla recidiva le posizioni di Salvatore Varallo (Presidente del M.C.) e di Emidio Rocco Tranchitella (Consigliere), il primo inquantochè destinatario in pregresso della decisione nr. 4/2015 del Giudice Federale, il secondo della decisione nr. 8/2018 di questo Tribunale.

Emerge in effetti dai verbali delle audizioni raccolte in fase di indagini e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli incolpati, di come tutti i deferiti fossero coinvolti nell'organizzazione o comunque a conoscenza dell'evento, il Tranchitella essendosi riconosciuto autore della pubblicazione del programma, divulgato sulla pagina facebook "il Chiosco dell'Elica", laddove risulta il contatto e mail del Moto Club e i recapiti telefonici dei membri del Direttivo da cui assumere dirette informazioni in ordine alle iscrizioni e alla raccolta delle quote.

Rispetto alla richiesta di applicazione della pena pecuniaria in luogo della misura inibitoria andrà tenuta presente la particolarità della situazione legata alla situazione di pandemia in corso, il che ha determinato il rinvio della manifestazione inizialmente programmata a giugno e successivamente procrastinata più volte fino alla fine del mese di agosto nei giorni del 28, 29 e 30, con margini di incertezza indissipati legati all'andamento epidemiologico, e alla ristrettezza dei tempi entro

cui poter richiedere utilmente le autorizzazioni, il cui rilascio si sarebbe reso comunque condizionato all'adozione di tutte le procedure volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni anti Covid in vigore.

Quanto consente di accogliere la richiesta formulata della difesa in subordine avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni ove mai in via pecuniaria, non potendosi riconoscere le attenuanti generiche di cui all'art. 45 comma 2 RdG agli incolpati, attesa la natura palesemente abusiva della manifestazione, e la negazione di ogni addebito da parte dei deferiti sulla scorta della asserita natura privata dell'evento.

Le sanzioni a irrogarsi, andranno adunque quantificate come segue : al Moto Club "598" la sanzione pecuniaria di Euro 300,00; a VARALLO Salvatore la sanzione di Euro 400,00 (pena base Euro 300,00 + 1/3 per effetto dell'aggravante contestata); a TRANCHITELLA Rocco Emidio Euro 400,00 (pena base Euro 300,00 + 1/3 per effetto dell'aggravante contestata), ai rimanenti deferiti RAUTIIS Giovanni, PASQUARIELLO Romina, VARALLO Domenico e VARALLO Saverio Euro 300,00 cadauno.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 13.1, 13.2, 15, 45.2, 49 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

- 1) **MC "598"**, codice 09298, con recapito in Marsico Nuovo (PZ) alla piazza Zecchettin, riaffiliato il 5.12.2019;
responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG la sanzione pecuniaria di euro 300,00;

- 2) **VARALLO SALVATORE**, nato il 12.5.1971 a Viggiano (PZ) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è PRESIDENTE) con tessera

n° 20080701 e licenza Fuoristrada n.V02253;

responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art.13 comma 2 RdG, e considerata la recidiva contestata, la sanzione pecuniaria di euro 400,00;

3) RAUTIIS GIOVANNI, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n° 20080702;

responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG la sanzione pecuniaria di euro 300,00;

4) PASQUARIELLO ROMINA, nata l'11.2.1973 in Svizzera e residente in *omissis*, tesserata 2020 col M.C. "598" (del quale è SEGRETARIO) con tessera n° 20080703;

responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG la sanzione pecuniaria di euro 300,00;

5) TRANCHITELLA Emidio Rocco, nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in *omissis*, tesserato FMI con il M.C. "598" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 20080706;

responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG, e considerata la recidiva contestata, la sanzione pecuniaria di euro 400,00;

6) VARALLO DOMENICO, nato il 13.3.1995 a Genova (GE) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080704;

responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG la sanzione pecuniaria di euro 300,00;


7) VARALLO SAVERIO, nato il 18.5.1977 a Polla (SA) e residente in *omissis*, tesserato 2020 col M.C. "598" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080705;


responsabile dell'illecito contestato e gli applica ai sensi dell'art. 13 comma 2 RdG la sanzione pecuniaria di euro 300,00.

Il Tribunale federale assegna il termine improrogabile di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della motivazione - a mezzo posta elettronica certificata - per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, con l'avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, le stesse saranno convertite, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia, in:

sospensione dall'affiliazione per il M.C. "598" per giorni 90; ritiro della tessera per VARALLO Salvatore per giorni 105; ritiro della tessera per RAUTIIS Giovanni per giorni 90; ritiro della tessera per PASQUARIELLO Romina per giorni 90; ritiro della tessera per TRANCHITELLA Emidio Rocco per giorni 105; ritiro della tessera per VARALLO Domenico e VARALLO Saverio per giorni 90.

Depositata l'8 gennaio 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Aw. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Dlr.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Francesco Comuniello;

Moto Club "598";

Varallo Salvatore;

Rautiis Giovanni;

Pasquariello Romina;

Tranchitella Emidio Rocco;

Varallo Domenico;

Varallo Saverio;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Commissione Turistica e Tempo Libero;
Co. Re. Basilicata;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.